



Le misure in campo energetico

Il bando per le imprese

Emilia-Romagna. Il futuro lo facciamo insieme.

Le misure in campo energetico del PR FESR 2021-2027

Priorità 2 – Sostenibilità, decarbonizzazione, biodiversità e resilienza

Obiettivo specifico 2.1 Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

Risorse 77.000.000 €

A chi si rivolge: Regione, enti locali e società in house, unioni di comuni, università, altri soggetti pubblici, ACER, aziende sanitarie, partenariati pubblico-privati anche attraverso ESCo, imprese in forma singola e associata e imprese in forma singola o associata ai sensi dell'art. 5 par. 2 lettera b) del regolamento Fesr 2021/1058, soggetti giuridici che esercitano attività economica, professionisti, soggetti iscritti al REA, società d'area, soggetti gestori di aree produttive

Azioni

2.1.1 Riqualificazione energetica negli edifici pubblici

2.2.1 Riqualificazione energetica nelle imprese

Priorità 2 – Sostenibilità, decarbonizzazione, biodiversità e resilienza

Obiettivo specifico 2.2 Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (Ue) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

Risorse 86.700.000 €

A chi si rivolge: Regione, enti locali e loro società, unioni di comuni, altri soggetti pubblici, ACER, aziende sanitarie, partenariati pubblico-privati anche attraverso ESCo, imprese in forma singola e associata e imprese in forma singola o associata di sensi dell'art. 5 par. 2 lettera b) del Regolamento Fesr 2021/1058, professionisti, soggetti iscritti al REA, società d'area, soggetti gestori di aree produttive, comunità energetiche, ANCI, Clust-ER, agenzie per l'energia, gruppi di autoconsumo.

Azioni

2.2.1 Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici

2.2.2 Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese

2.2.3 Sostegno allo sviluppo di comunità energetiche

2.2.4 Azioni di sistema per il supporto agli enti locali

Priorità 2 – Sostenibilità, decarbonizzazione, biodiversità e resilienza

Obiettivo specifico 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici

Risorse 58.300.000 €

A chi si rivolge: Regione, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, AIPO, enti locali e loro società, unioni di comuni, altri soggetti pubblici, ACER, aziende sanitarie, partenariati pubblico-privati anche attraverso ESCo, Comunità energetiche con composizione mista pubblico-privato, soggetti giuridici che esercitano attività economica, PMI in forma singola e associata e imprese in forma singola o associata ai sensi dell'art. 5 par. 2 lettera b) del Regolamento FESR 2021/1058, professionisti, soggetti iscritti al REA

Azioni

2.4.1 Interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione a interventi energetici negli edifici pubblici e nelle imprese

2.4.2 Interventi per contrastare il dissesto idrogeologico secondo un approccio ecosistemico e privilegiando approcci e tecnologie Nature Based Solution (NBS)

PR FESR 2021-2027
BANDO PER IL SUPPORTO AD INTERVENTI
ENERGETICI E PREVENZIONE SISMICA DELLE
IMPRESE

AZIONI 2.1.2 - 2.2.2 - 2.4.1

OBIETTIVI

Il presente Bando attua alcune delle azioni rivolte al sistema economico-produttivo individuate nell'ambito della priorità 2 del programma regionale Fesr 2021-2027 "SOSTENIBILITÀ, DECARBONIZZAZIONE, BIODIVERSITÀ E RESILIENZA", in particolare con riferimento agli Obiettivi Specifici:

- 2.1 Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
- 2.2 Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti;
- 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.

La sfida che la Regione intende affrontare è quella di incrementare l'efficienza energetica per assicurare la disponibilità di energia a costi ridotti e la riduzione delle emissioni di gas serra, contribuendo così al raggiungimento dei target fissati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e, a livello regionale, dal Piano Energetico Regionale e dal Patto per il Lavoro e per il Clima, a partire dal raggiungimento della neutralità carbonica prima del 2050 e il passaggio alle energie pulite e rinnovabili al 100% entro il 2035 nella Regione Emilia-Romagna

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bando:

- è coerente con quanto indicato nell'obiettivo strategico “Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio” previsto nel Regolamento (UE) 2021/1060;
- attua l'obiettivo specifico 2.1 “Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra”;
- attua l'obiettivo specifico 2.2. “Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti”;
- attua l'obiettivo specifico 2.4. “Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici”;
- si conforma, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 852/2020.

L'iniziativa in oggetto è finanziata con le risorse del Programma Regionale Fondi Europei di Sviluppo Regionale (PR-FESR) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5379 del 22 luglio 2022 (PR FESR 2021-2027 – azioni 2.1.2, 2.2.2 e 2.4.1)

Le previsioni del Bando sono inoltre coerenti:

- con quanto riportato nel documento “Patto per il Lavoro e per il Clima”, sottoscritto dalla Regione con le istituzioni e le parti sociali, che impegna il sistema regionale ad attuare strategie in linea con quelle del Paese e dell’Unione Europea verso la neutralità climatica al 2050 e di rilancio e transizione verso un’economia più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale;
- con le previsioni della L.R. n. 26/2004 e del Piano Triennale di Attuazione 2022-2024 (in fase di approvazione) del Piano Energetico Regionale al 2030;
- con le disposizioni previste nella direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 e nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- con gli obiettivi contenuti nell’Agenda 2030 approvata dalle Nazioni Unite, con particolare riferimento all’attuazione dei goals 7 “Energia pulita e accessibile”, 11 “Città e comunità sostenibili” e 13 “Lotta contro il cambiamento climatico”.

DOTAZIONE FINANZIARIA E BENEFICIARI

13 Milioni di Euro

Possono presentare domanda di contributo ai sensi del presente bando:

- a) le imprese singole aventi qualunque forma giuridica;
- b) le aggregazioni di imprese, costituite nella forma di contratto di rete così come disciplinato ai sensi del Decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni. Il contratto di rete dovrà essere stato stipulato e registrato presso la competente Camera di Commercio in data antecedente la data di presentazione della domanda;
- c) Soggetti giuridici iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA);
- d) consorzi con attività esterne. Sono escluse le Associazioni Temporanee di Impresa.

Non possono accedere ai contributi previsti nel presente bando i soggetti che candidano progetti in favore del settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, o in favore del settore della produzione primaria di prodotti agricoli. La distinzione è operata tenendo conto della funzione dell'immobile oggetto di riqualificazione o della destinazione dell'energia prodotta per autoconsumo.

requisiti soggettivi di ammissibilità

- devono essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio e, lì dove non sussista l'obbligo di iscrizione al Registro Imprese, devono essere iscritti al REA;
- devono avere l'unità locale o la sede operativa nelle quali si realizza il progetto nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- non essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
- non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento

Definizioni

Edificio

Energia da fonti rinnovabili oppure “energia rinnovabile”

Impianti destinati all'Autoconsumo: impianti destinati al soddisfacimento, per il medesimo vettore energetico, del fabbisogno energetico reale del sito produttivo oggetto del progetto, come valutato nell'ambito di un bilancio energetico annuale, da riportare nella diagnosi energetica allegata alla domanda di contributo. In questo caso la produzione dell'impianto non può essere maggiore del fabbisogno energetico del medesimo vettore energetico.

Sito produttivo: per “sito produttivo” si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio, entro la quale l'uso dell'energia è sotto il controllo dell'impresa. Ai fini del presente bando non si considerano siti produttivi: a) quelli di natura temporanea, ossia quelli esistenti al fine di eseguire uno specifico lavoro o servizio per un periodo di tempo limitato; b) quelli che non sono inclusi tra le unità locali indicate nella visura camerale dell'impresa richiedente il contributo.

Volume lordo riscaldato

Caratteristiche del contributo: tipologia, misura, regime di aiuto e regole sul cumulo.

Il contributo di cui al presente Bando verrà concesso a fondo perduto nella misura massima del **25%** della spesa ritenuta ammissibile, come di seguito specificato:

- a) 10 % della spesa ammissibile**, determinata sommando tutte le voci di costo ammissibili di cui al successivo art. 4.2;
- b) 15% massimo della spesa ammissibile** calcolato sulla base dell'attualizzazione dei costi di interessi per un mutuo di almeno 4 anni.

Il calcolo dell'importo di cui alla lettera b) sarà effettuato considerando il valore del mutuo effettivamente stipulato dall'impresa (minimo il 50% dell'investimento) e la durata, applicando un tasso di interesse forfettario del 4%.

Es. Per una spesa ammissibile per l'investimento di 100.000 euro, il costo relativo agli interessi potrà essere rimborsato fino all'importo di €15.000,00. Il mutuo di cui sopra dovrà essere mantenuto almeno per tutta la durata degli obblighi derivanti dalla stabilità delle operazioni.

Il contributo potrà essere incrementato di **5 punti percentuali** qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni, da dichiarare obbligatoriamente in fase di domanda:

a) il progetto candidato:

- porti a conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante;

oppure

- corrisponda ad una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici (GU L 127 del 16.5.2019). Per ristrutturazione di livello medio, sulla base della definizione fornita dall'EU Building Stock Observatory (Osservatorio europeo del parco immobiliare), si intende una ristrutturazione che porti ad un risparmio di energia primaria variabile tra il 30% e il 60%.

b) il soggetto richiedente, in assenza di un obbligo di legge, abbia nominato volontariamente una figura quale Energy manager o Esperto di Gestione di Energia oppure sia in possesso, per il sito produttivo oggetto di domanda, di certificazione ISO 50001;

c) il sito produttivo sul quale si realizza l'intervento ricada nelle aree montane così come definite ai sensi della L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii. (Elenco dei comuni della montagna individuati nelle deliberazioni di Giunta regionale - Allegato C al Bando) e/o nelle aree interne così come individuate dalla DGR 512 del 4/4/2022 (Allegato D al Bando).

d) il sito produttivo sul quale si realizza l'intervento ricada nelle aree dell'Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea con la Decisione C (2016) 5938 finale del 23.09.2014 (c.d. AREE 107. 3. C) (ELENCO aree dell'Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato (Allegato E al Bando)

e) nel caso in cui il soggetto proponente sia in possesso di "Rating di legalità" secondo il decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57 (Per i raggruppamenti di imprese la premialità verrà attribuita qualora il numero di imprese facenti parte del raggruppamento in possesso del rating sia superiore al 50%).

Il contributo complessivo concedibile, anche in presenza dei requisiti per ottenere l'applicazione della premialità sopra indicata, non potrà comunque superare l'importo massimo di **€.150.000,00**.

Nel caso di più domande presentate dallo stesso soggetto e riferite a unità locali diverse, la somma complessiva dei contributi concedibili sulle domande presentate non potrà comunque superare la soglia massima di contributo di €. 150.000,00. Pertanto, in tale circostanza specifica, la soglia massima di contributo pari a €.150.000,00 è riferita al soggetto proponente e non al singolo progetto presentato.

I contributi previsti dal presente bando sono concessi con riferimento al “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” oggetto della comunicazione della commissione C(2022) 7945 del 28/10/2022, cosiddetto “Temporary framework Ucraina”, all'interno della misura 2.1 “Aiuti di importo limitato”. Nelle more della decisione di approvazione della notifica della Regione ai sensi di detta misura si stabilisce che, qualora la stessa non venisse accolta si farà riferimento al Regolamento (UE) 651/2014 e/o al Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis” come specificato di seguito:

- a) per la quota parte di contributo prevista dal presente bando per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici in cui si svolge l'attività del soggetto richiedente ai sensi dell'art. Art. 38 del Regolamento (UE) 651/2014;
- b) per la quota parte di contributo prevista dal presente bando per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. Art.41 del Regolamento (UE) 651/2014;
- c) per la quota parte di contributo prevista dal presente bando per il miglioramento/adeguamento sismico degli edifici in cui si svolge l'attività del soggetto richiedente ai sensi del “Regime de minimis”, così come disciplinato dal Regolamento (UE) N. 1407/2013.

I contributi previsti dal presente provvedimento non sono cumulabili, per i medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si qualificano come aiuti di stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o che sono concessi a titolo di un regolamento "de minimis", ad eccezione dei contributi del **Fondo Centrale di Garanzie (FCG)**, istituito con Legge n. 662/96 per agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle PMI.

I contributi previsti dal presente bando sono cumulabili, anche per i medesimi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche non configurabili quali aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per la realizzazione dell'investimento oggetto di contributo non superi il valore complessivo dell'investimento stesso e che la relativa normativa lo consenta.

Caratteristiche dei progetti finanziabili

Interventi ammissibili

Sono ammissibili gli interventi finalizzati:

- a) alla **riqualificazione energetica degli edifici** nei quali si svolge l'attività del soggetto richiedente (azione 2.1.2.)
- b) alla realizzazione di nuovi **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** destinate all'autoconsumo del soggetto richiedente (azione 2.2.2.)
- c) al **miglioramento/adeguamento sismico degli edifici** nei quali si svolge l'attività del soggetto richiedente. (azione 2.4.1)

Condizioni generali di ammissibilità:

1) non dovranno ricomprendere attività che sono parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in Emilia-Romagna o che costituiscono trasferimento di una attività produttiva in Emilia-Romagna da uno stato membro dell'Unione o da un'altra Regione italiana ai sensi degli articoli 65 e 66 del Regolamento UE n. 2021/1060; - essere suggeriti dalla diagnosi energetica allegata alla domanda di contributo (condizione valida solo per gli interventi di cui alle lett. a) e b); 2) essere realizzati in siti produttivi operativi al momento della data di presentazione della domanda; 3) essere assoggettati alla richiesta di un mutuo con le caratteristiche esplicitate all'art. 3 comma 1 (durata di almeno 4 anni e per almeno il 50% dell'investimento complessivo); 4) solo nel caso in cui le operazioni rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dovranno garantire esistenza della valutazione dell'impatto ambientale o procedura di screening.

Gli interventi di cui alla lettera c) potranno essere finanziati solo se abbinati agli interventi cui alla lettera a) e/o b).

Requisiti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per l'installazione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Con riferimento alla riqualificazione energetica degli edifici si precisa che devono essere obbligatoriamente rispettate le seguenti condizioni: a) gli interventi devono **essere realizzati in edifici dotati di impianti di climatizzazione in uso**. L'uso deve essere dimostrato da consumi energetici reali nell'anno o nel periodo di riferimento della diagnosi energetica allegata alla domanda di contributo; b) gli edifici interessati dagli interventi devono **essere realizzati in edifici dotati di Attestato di prestazione energetica (APE)** in corso di validità rilasciato ai sensi della DGR 1275/2015 e ss.mm.ii.; c) gli interventi devono consentire una **riduzione del fabbisogno energetico annuale in modalità standard**, rispetto a quello dello stato di fatto, per soddisfare le esigenze dell'edificio in termini di energia primaria non rinnovabile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, per l'illuminazione e per gli impianti di trasporto persone o cose, calcolato mediante i metodi di calcolo definiti in Allegato I; d) laddove previsti dal progetto, gli **interventi di coibentazione dell'involucro** dell'edificio sono ammissibili solo ed esclusivamente se delimitanti **il volume riscaldato** (es. non è ammissibile la sostituzione di infissi delimitanti porzioni di edificio non riscaldate), ad eccezione dell'isolamento termico delle pareti verticali dove si ritiene ammissibile anche la coibentazione di parti non riscaldate se funzionali a garantire la continuità della superficie di intervento (es. vani scala non riscaldati e basamenti). Inoltre, i lavori di isolamento delle coperture delimitanti sottotetti non riscaldati sono ammissibili a condizione che il sottotetto stesso sia di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un'intercapedine facente tutt'uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata (cfr. norma UNI 6946); e) laddove previsti dal progetto, gli interventi di installazione di impianti di cogenerazione/trigenerazione, se non alimentati da fonti rinnovabili e quindi non riconducibili agli interventi dell'Azione 2.2.2, sono ammissibili limitatamente al fabbisogno dell'edificio (climatizzazione degli ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria).

Non sono ammessi interventi su ampliamenti e su edifici di nuova costruzione. Sono esclusi altresì interventi che riguardano la demolizione e ricostruzione degli edifici. 3.

Nell'ambito del presente bando non sono ammissibili interventi che riguardano l'efficientamento energetico del processo produttivo (es. innovazione di processo - sostituzione di macchinari, impianti e linee produttive esistenti con macchinari, impianti e linee produttive ad alta efficienza energetica).

Con riferimento all'installazione di **impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili** si precisa che gli stessi dovranno obbligatoriamente:

- essere di nuova installazione;
- essere destinati all'autoconsumo del sito produttivo oggetto del progetto secondo la definizione di cui all'art. 1.4;
- avere una capacità installata pari o inferiore a 1 MW per la produzione di energia elettrica o di energia termica;
- laddove previsti dal progetto, gli interventi di installazione di impianti di biomassa per essere ritenuti ammissibili dovranno rispettare, oltre alle limitazioni previste dal Piano Integrato per la qualità dell'aria e del Piano Energetico Regionale, i criteri di sostenibilità previsti dalla Direttiva UE 2018/2001 ed i criteri di efficienza che consentano una riduzione di almeno l'80 % delle emissioni di gas a effetto serra (nota del campo di intervento 50 dell'Allegato I del Regolamento UE 2021/1060).

Requisiti per interventi di miglioramento/adequamento sismico

Gli interventi di **miglioramento/adequamento sismico** sono ammissibili a contributo solo se:

- **abbinati agli interventi di cui alle lettere a) e/o b)** dell'art. 4, paragrafo 4.1. (interventi di riqualificazione energetica degli edifici e installazione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili);
- l'edificio interessato ricade in un Comune della Regione Emilia-Romagna classificato in zona di **rischio sismico 2** (Allegato F al Bando);
- non si ricade nella fattispecie di cui all'art. 51 "Finanziamenti pubblici e sanatoria" D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001; - il Livello di miglioramento sismico raggiunto rispetta le disposizioni del paragrafo 8.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti o, nel caso di adeguamento sismico, le disposizioni del paragrafo 8.4.3 delle medesime norme.

Per il livello di sicurezza da raggiungere con gli interventi, anche in relazione all'attività svolta all'interno dell'edificio, si rinvia alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti del 17 gennaio 2018 (in sigla NTC 2018).

Periodo di realizzazione degli interventi

Gli investimenti potranno essere avviati dalla data di presentazione della richiesta di contributo e dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2024.

Ai fini del presente Bando:

- **l'avvio degli interventi** coincide con la data di effettivo inizio dei lavori relativi all'investimento oppure con la data del primo impegno giuridicamente vincolante, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Per impegno giuridicamente vincolante è da intendersi un documento con il quale il beneficiario si impegna nei confronti di altro soggetto (fornitore/esecutore dell'intervento) ad acquistare attrezzature/impianti e/o eseguire lavori riconducibili agli interventi oggetto di contributo, quali ad esempio: la sottoscrizione, per accettazione, del preventivo e/o la sottoscrizione di un contratto e/o di una lettera di incarico.

I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

- **la conclusione degli interventi** coincide con la data di fine lavori certificata dal direttore dei lavori

Dimensione finanziaria minima dell'intervento

L'investimento complessivo per la realizzazione degli interventi proposti dovrà avere una dimensione finanziaria minima di **€50.000,00**, iva esclusa.

La dimensione minima dell'investimento per l'intero progetto dovrà essere mantenuta e assicurata sia in fase di richiesta di eventuali variazioni che in fase di rendicontazione delle spese sostenute per la sua realizzazione. Pertanto, qualora a seguito delle verifiche istruttorie in fase di richieste di variazione e/o di rendicontazione delle spese sostenute, dovesse risultare che quelle effettivamente ammesse siano inferiori a tale dimensione minima, il contributo concesso sarà revocato.

Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

- a) Spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla **riqualificazione energetica** comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di sicurezza;
- b) Spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla **produzione di energia da fonti rinnovabili**, comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di sicurezza;
- c) Spese relative a opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l'obiettivo di **miglioramento/adequamento sismico**, ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili strettamente connesse agli interventi strutturali oggetto di finanziamento;
- d) Spese per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti (nella misura massima del 10 % delle voci di spesa a) +b) +c);
- e) Spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 5 % del totale dei costi diretti di cui alla lettera a), b), c) e d) conformemente a quanto previsto dall'art. 54, lettera a) "Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni" del Regolamento (UE)2021/1060. Pertanto, in fase di rendicontazione, il beneficiario del contributo è esonerato, per questa voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile. Dovranno tuttavia essere dettagliati i costi coperti con tale voce di spesa al fine di verificare la non coincidenza con le spese di cui alle voci di spesa da a) a d).

Le fatture relative agli interventi ammessi a finanziamento, per essere considerate ammissibili, debbono essere emesse ed effettivamente pagate nel periodo ricompreso tra la data di presentazione della richiesta di contributo e la data di presentazione della rendicontazione delle spese (periodo di eleggibilità delle spese).

La rendicontazione delle spese può essere presentata entro il 28/02/2025.

In ogni caso le fatture devono riferirsi ad attività svolte entro il periodo di realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 4.1.3, ovvero entro il 31/12/2024 salvo eventuali proroghe.

Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

Applicativo Sfinge con accesso tramite SPID, CIE, CNS

Legale rappresentante o delegato con procura speciale

Domanda con dati e dichiarazioni (es. dimensioni dell'impresa, indirizzo PEC, referenti, sede degli interventi, piano dei costi, dichiarazione altri contributi, dichiarazioni in merito al rispetto dei requisiti previsti dal Bando, ecc..)

Marca da bollo

Allegati alla domanda di contributo

a) diagnosi energetica, firmata e timbrata da tecnico abilitato all'esercizio della professione, redatta **ai sensi della norma UNI 16247 (documento obbligatorio)**.

Si precisa che l'anno di riferimento della diagnosi deve essere l'ultimo in cui sono disponibili i consumi tra i tre anni precedenti a quello della presentazione della domanda di contributo. Inoltre, devono essere chiaramente documentati: le unità di misura, i fattori di conversione in energia primaria ed i fattori di emissione per il calcolo della CO₂eq;

b) planimetria generale ed elaborati grafici quotati, firmati e timbrati da tecnico abilitato, necessari per permettere la localizzazione dell'intervento, le porzioni di edificio e le aree sulle quali si interviene, le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare (**documento obbligatorio**);

c) schema di relazione tecnica del progetto energetico secondo il modello predisposto di cui all'Allegato H al presente Bando (**documento obbligatorio**);

d) Computo metrico estimativo con la descrizione dettagliata di tutte le lavorazioni, le forniture, le opere necessarie per la realizzazione degli interventi per i quali si chiede il contributo, suddiviso per ogni tipologia di spesa prevista al paragrafo 4.2, comma 1 (**documento obbligatorio**)

Se il progetto candidato riguarda più interventi di cui alla lettera a), b) e c) del paragrafo 4.1, il computo metrico dovrà obbligatoriamente essere suddiviso in più capitoli, uno per tipologia di intervento. Le spese tecniche e i costi generali che vengono considerate ai fini del presente Bando come voci di spesa separate dovranno essere indicate a parte e verranno poi ripartite ai fini della concessione del contributo proporzionalmente tra le voci di costo relative ai vari interventi;

e) pre-delibera/delibera bancaria per il rilascio del mutuo (**documento obbligatorio**)

f) Attestazione di Prestazione Energetica (APE) ex ante redatto ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.1275 del 7 settembre 2015 (**documento obbligatorio solo se presente intervento a) "riqualificazione energetica degli edifici"**);

g) Simulazione dell'APE ex post (**documento obbligatorio solo se presente intervento a) "riqualificazione energetica degli edifici"**).

La relazione di calcolo delle prestazioni energetiche (post-intervento) deve essere conservata presso gli uffici del soggetto richiedente e messa a disposizione della Regione in caso di verifiche e/o controlli. Nel caso di più edifici per i quali sia tecnicamente impossibile redigere un unico attestato simulato, fornire un attestato simulato per ogni edificio interessato dal progetto.

h) Verifica tecnica/valutazione della sicurezza che riporti in particolare il rapporto a (Alfa) tra capacità e domanda, espresso in termini di accelerazioni e relativo ai meccanismi globali, e l'individuazione delle vulnerabilità e delle carenze gravi ove presenti (**documento obbligatorio solo se presente intervento c) "miglioramento/adequamento sismico"**);

i) Relazione sintetica tecnico/strutturale di progetto, asseverata, firmata e timbrata dal tecnico incaricato, che individui l'Unità Strutturale ed il volume (m3) interessato dagli interventi proposti, definisca il tipo di intervento progettato, il rapporto a post-intervento e descriva le principali opere previste con particolare riferimento all'eliminazione delle vulnerabilità e delle carenze gravi (**documento obbligatorio solo se presente intervento c) "miglioramento/adequamento sismico"**);

j) l'autorizzazione firmata dal proprietario degli immobili interessati dall'intervento qualora sia un soggetto diverso dal richiedente, in formato PDF con allegato documento di identità del firmatario (**documento obbligatorio solo se ricorrono le condizioni**).

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse alla Regione entro e non oltre i seguenti termini: **dalle ore 10.00 del 31 gennaio 2023 alle ore 13.00 del giorno 22 febbraio 2023.**

La piattaforma informatica chiuderà anticipatamente al raggiungimento eventuale delle **400 domande.**

L'applicativo web SFINGE 2020 sarà **reso disponibile 2 giorni prima** dell'apertura dei sopra indicati termini per la sola compilazione e validazione della domanda.

Procedura di selezione delle domande e valutazione dei progetti

La procedura di selezione delle domande e valutazione dei progetti sarà di tipo **valutativo a sportello con punteggio minimo** ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998 e sarà effettuata, pertanto, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli stessi. Nel caso in cui due o più domande siano arrivate nello stesso momento verrà data precedenza alla domanda che prevede l'investimento ammesso più elevato.

L'iter del procedimento istruttorio di selezione delle domande si articola, in particolare, nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità formale delle domande di contributo;
- istruttoria di ammissibilità sostanziale dei progetti;
- valutazione di merito dei progetti e relativa attribuzione del punteggio;
- attribuzione delle premialità applicando una maggiorazione di contributo secondo quanto definito all'art.3 del presente bando.

L'iter del procedimento istruttorio sarà concluso **entro 90 giorni** decorrenti dal termine di presentazione delle domande.

Ammissibilità formale

L'istruttoria delle domande di contributo dal punto di vista dell'ammissibilità formale verrà svolta dal Settore Innovazione sostenibile, imprese, filiere produttive della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese.

L'istruttoria di ammissibilità formale viene effettuata al fine di verificare:

- la correttezza della presentazione e la completezza della domanda, con particolare riferimento agli allegati richiesti;
- il possesso, in capo all'impresa richiedente, dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti nel presente bando.

Le domande presentate non saranno considerate ammissibili e, pertanto, saranno escluse dalla fase di valutazione di ammissibilità sostanziale e di merito, nel caso in cui difettino di uno dei requisiti di ammissibilità formale previsti nel presente bando.

Valutazione di ammissibilità sostanziale e di merito dei progetti e attribuzione dei punteggi

La valutazione di ammissibilità sostanziale e di merito dei progetti sarà svolta da un **Nucleo di Valutazione** nominato con provvedimento del Direttore generale della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese.

Il nucleo di valutazione nello svolgimento della sua attività potrà essere supportato da un gruppo di lavoro, individuato nello stesso provvedimento, per l'effettuazione della preistruttoria di merito dei progetti finalizzata a fornire ed evidenziare tutti gli elementi utili per la valutazione finale e l'attribuzione dei punteggi.

I progetti relativi alle domande che hanno superato la fase istruttoria di ammissibilità formale saranno valutati:

- sotto il profilo dell'ammissibilità sostanziale;
- nel merito, secondo i criteri di valutazione e relativi punteggi

Il Nucleo di Valutazione proseguirà l'attività anche dopo l'approvazione degli elenchi dei beneficiari ammessi, per l'esame e la valutazione di eventuali varianti.

Criteri applicabili a livello di singola operazione		
Criteri di ammissibilità sostanziale	Criteri di valutazione	Criteri di premialità
<p>Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivo specifico del Programma Regionale</p> <p>Coerenza con le strategie regionali in campo energetico contenute negli strumenti di pianificazione settoriale vigenti (es. Piano Energetico Regionale e relativo piano triennale di attuazione, Piano Regionale Integrato sulla qualità dell'Aria, Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico)</p> <p>Diagnosi energetica corredata, per gli edifici, da Attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante e simulazione dell'APE ex post per i progetti presentati, dai quali desumere gli obiettivi in termini di risparmio energetico che verranno conseguiti con l'intervento oggetto del finanziamento</p> <p>Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art 73, comma 2, lett. g) del Regolamento 2021/1060</p> <p>Esistenza della valutazione dell'impatto ambientale o procedura di screening nel caso in cui le operazioni rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio</p>	<p>Qualità tecnica dell'operazione proposta in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> definizione degli obiettivi; qualità della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento; qualità dei materiali utilizzati e delle prestazioni ambientali dell'intervento. livello di miglioramento/adeguamento sismico (raggiunto). riduzione dell'emissione di gas serra; minimizzazione degli impatti ambientali correlati alla realizzazione e all'adeguamento di impianti di produzione e distribuzione di energia; utilizzo di fonti rinnovabili; riduzione dei consumi energetici. <p>Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di economicità della proposta (rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi) e di sostenibilità finanziaria (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli</p>	<p>Presenza della figura di Energy Manager o Esperto in Gestione dell'Energia nei casi in cui non sia già previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente e/o presenza di sistemi ISO50001</p> <p>Interventi di recupero dei materiali e di riduzione della produzione di rifiuti</p> <p>Conseguimento da parte dell'impresa proponente del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014) *</p> <p>Ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione, dell'8/5/2019, sulla ristrutturazione degli edifici (G.U. L 127 del 16/5/2019, pag. 34) o che conseguono in media, una riduzione di almeno il 30% delle</p>
<p>Coerenza con la Direttiva (UE) 2018/2001 e con i criteri di efficienza di cui alla pertinente nota dell'allegato IRDC (solo per impianti a biomassa, in particolare nelle aree montane)</p> <p>Garanzia di immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture</p> <p>Rispetto del principio del DNSH</p>	<p>investimenti previsti)</p>	<p>emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex-ante, riferite ai singoli interventi previsti.</p> <p>Localizzazione delle imprese o delle unità locali coinvolte nelle aree montane così come definite ai sensi della L.R. 2/2004 e ss.mm.ii. ("Legge per la Montagna") e individuati dalle D.G.R. 1734/2004 e 1813/2009 e nelle aree interne così come individuate dalla DGR 512 del 4/4/2022.</p> <p>Localizzazione delle imprese o delle unità locali coinvolte nelle aree comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla CE con decisione C (2022) 1545 final del 18.03.2022 (c.d. AREE 107.3.C)</p>

Ai fini dell'ammissione al finanziamento i progetti proposti:

- dovranno essere coerenti con i parametri utilizzati per la valutazione di ammissibilità sostanziale;
- con riferimento ai criteri di valutazione dovranno ottenere un punteggio pari ad **almeno 50 punti su 100**

A tale fine i punti attribuiti a ciascun criterio utilizzato per la valutazione di merito sono quelli riportati nella tabella sottostante:

Criterio di selezione	Declinazione del criterio	Punteggio	E) RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA	Interventi che prevedono una riduzione delle emissioni di CO2:	MAX 15	(EPgl,nren) complessivo dell'edificio rispetto a quello dello stato di fatto dell'edificio	
QUALITÀ TECNICA DELL'OPERAZIONE (punteggio complessivo max 30 punti)						- il progetto prevede una riduzione tra il 20,00% ed il 50,00% (estremi inclusi) dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren)	
A) DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	- progetti che prevedono solo interventi ricadenti nella lett. a) di cui all'art. 4.1 del bando (efficientamento energetico) oppure nella lett. b) (produzione di energia da fonti rinnovabili) - progetti che prevedono l'integrazione degli interventi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 4.1 del bando - progetti che prevedono l'interazione degli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 4.1 del bando	MAX 10		- il progetto non prevede alcuna riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; - il progetto prevede una riduzione inferiore al 20,00% delle emissioni di gas ad effetto serra (espressa in kgCO2eq/anno) rispetto alla situazione ex ante - il progetto prevede una riduzione tra il 20,00% e il 40,00% (estremi inclusi) delle emissioni di gas ad effetto serra (espressa in kgCO2eq/anno) rispetto alla situazione ex ante - il progetto prevede una riduzione superiore al 40,00% delle emissioni di gas ad effetto serra (espressa in kgCO2eq/anno) rispetto alla situazione ex ante		- il progetto prevede una riduzione superiore al 50,00% dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren)	
B) QUALITÀ DELLA METODOLOGIA E DELLE PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO	Considerando la completezza e chiarezza della documentazione presentata anche in ordine alle procedure di attuazione del progetto.	MAX 10					
C) QUALITÀ DEI MATERIALI UTILIZZATI E DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL'INTERVENTO	Valutazione in merito alla sostenibilità ambientale dei materiali utilizzati se il progetto di riqualificazione prevede l'utilizzo di materiali dotati di certificazioni ambientali di prodotto e di materiali riciclati nell'ottica di economia circolare	MAX 5	F) MINIMIZZAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI CORRELATI ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA;	Valutazione in merito alla presenza di specifici criteri di mitigazione e compensazione previsti dal progetto e necessari a garantire la minimizzazione degli impatti ambientali correlati alla fase di realizzazione degli impianti di produzione di energia	MAX 5		
D) LIVELLO DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO RAGGIUNTO	- rapporto αSLV post raggiunto con gli interventi inferiore o uguale a 0,6 - rapporto αSLV post raggiunto con gli interventi compreso tra 0,6 e 0,8 (estremi esclusi) - rapporto αSLV post raggiunto con gli interventi maggiore o uguale di 0,8 dove αSLV post esprime il rapporto tra capacità/domanda, rispetto allo Stato Limite salvaguardia della Vita in seguito alla realizzazione degli interventi	MAX 5	G) UTILIZZO FONTI RINNOVABILI	% di copertura del fabbisogno energetico complessivo (espresso in tep/anno) attraverso energia prodotta da fonti rinnovabili espressa in (tep/anno). - inferiore a 30% - tra 30 - 50% - superiore al 50%	MAX 20		
CAPACITÀ DELLA PROPOSTA DI CONTRIBUIRE A (punteggio complessivo max 60 punti)			H) RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	valutazione connessa ad interventi che prevedono un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio oggetto della domanda di contributo - il progetto prevede una riduzione inferiore al 20,00% dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile	MAX 20		
QUALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DEL PROGETTO (punteggio complessivo max 10 punti)							
			I) ECONOMICITÀ DELLA PROPOSTA DATA DAL RAPPORTO TRA L'IMPORTO DEL SOSTEGNO, LE ATTIVITÀ INTRAPRESE E IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI	- Interventi di riqualificazione energetica degli edifici e realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo: A. tempo di ritorno semplice complessivo relativo agli interventi candidati a finanziamento uguale o superiore a 20 anni B. tempo di ritorno semplice complessivo relativo agli interventi candidati a finanziamento uguale o superiore a 10 anni e inferiore a 20 anni C. tempo di ritorno semplice complessivo relativo agli interventi candidati a finanziamento inferiore a 10 anni - Intervento di adeguamento/miglioramento sismico: A. rapporto tra investimento (voce di spesa c del piano dei costi) e metri cubi di volume lordo di edificio soggetto ad interventi maggiore o uguale di 250; B. rapporto tra investimento (voce di spesa c del piano dei costi) e metri cubi di volume lordo di edificio soggetto ad interventi minore di 250.	MAX 5		
			L) SOSTENIBILITÀ	% di copertura dell'investimento con risorse proprie	MAX 5		

Provvedimenti amministrativi

Il Responsabile del Settore Innovazione sostenibile, imprese, filiere produttive provvede:

- a seguito dell'istruttoria formale delle domande di contributo, a adottare il provvedimento amministrativo che approva l'elenco delle domande non ammissibili per carenza dei requisiti formali;
- a seguito dell'istruttoria di ammissibilità sostanziale e dell'esame di merito effettuato dal nucleo di valutazione e tenendo conto delle proposte avanzate da quest'ultimo, a adottare i provvedimenti amministrativi:
 - a) che approvano l'elenco dei progetti ammissibili (che hanno raggiunto un punteggio di almeno 50), redatto secondo l'ordine cronologico di arrivo, con l'indicazione di quelle finanziabili ed eventualmente di quelle non finanziabili per carenza di risorse, e che concedono i relativi contributi;
 - b) che approvano l'elenco delle domande risultate non ammissibili con l'indicazione delle relative motivazioni.

Proroghe

Eventuali proroghe dei termini di conclusione e, conseguentemente, di rendicontazione dei progetti potranno essere concesse su richiesta del beneficiario adeguatamente motivata, solo in presenza di circostanze non prevedibili al momento della presentazione della domanda e/o della concessione del contributo e non dipendenti da fatti imputabili al beneficiario stesso, per un periodo non superiore a **4 mesi**.

Trasmesse tramite l'applicativo SFINGE 2020 prima della scadenza del termine ultimo per la conclusione del progetto, ovvero prima del 31/12/2024, pena la non accettazione delle stesse.

Verranno istruite entro il termine di 30 giorni dalla data del loro ricevimento.

L'eventuale proroga è autorizzata o rigettata dal Responsabile del procedimento. In caso di non accoglimento della richiesta di proroga, il beneficiario del contributo potrà scegliere di realizzare ugualmente il progetto entro il termine originariamente assegnato oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso in cui, nonostante il rigetto della richiesta di proroga, il beneficiario dovesse realizzare e concludere il progetto oltre i termini previsti nel bando, si procederà alla decadenza e revoca del contributo concesso. L'autorizzazione alla proroga dei termini di conclusione del progetto comporta automaticamente lo slittamento del termine ultimo di presentazione della rendicontazione.

Variazioni

I beneficiari dei contributi, nel periodo precedente alla rendicontazione delle spese, sono obbligati a presentare una richiesta di autorizzazione alla variazione del progetto quando si verifica uno o più dei seguenti casi:

a) qualora vi siano modifiche al progetto che comportino lo scostamento di uno o più dei seguenti parametri determinati in sede di concessione del contributo:

- incremento superiore al 25% dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren) post intervento;
- riduzione della % di copertura del fabbisogno energetico complessivo (espresso in tep/anno) attraverso energia prodotta da fonti rinnovabili espressa in (tep/anno) maggiore del 20%;
- modifiche al progetto di miglioramento/adequamento sismico che comportano una riduzione del rapporto aSLV post-intervento rispetto al progetto originario, pur nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 8.4.2 e 8.4.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti. (VARIAZIONI SOSTANZIALI AL PROGETTO)

b) qualora vi sia una modifica del piano dei costi che preveda uno scostamento per più del 20% in diminuzione del totale delle spese rispetto a quello determinato in fase di concessione del contributo (VARIAZIONE SOSTANZIALE AL PIANO DEI COSTI);

c) nel caso in cui intervenga una variazione della denominazione della ragione sociale del soggetto beneficiario del contributo (MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE) o una variazione dello stesso beneficiario (MODIFICA DEL BENEFICIARIO) che si verifichi, a titolo di esempio, per effetto di una delle seguenti operazioni straordinarie d'impresa: - fusione per incorporazione del beneficiario in altra impresa; - cessione di ramo d'azienda da parte del beneficiario ad un'altra impresa.

Qualora le variazioni di cui alla lettera c) "Modifica alla Ragione sociale" e "Modifica del Beneficiario", intervengano nel periodo che va dalla rendicontazione alla liquidazione della spesa, dovranno essere comunque comunicate.

Ai fini del presente bando non è ammessa la variazione dell'unità locale/sede del progetto.

Nel caso di variazioni di cui alle lettere a) e/o b) precedenti è consentita **massimo una richiesta**, da trasmettere entro la data di presentazione della rendicontazione delle spese. Tali variazioni saranno sottoposte al Nucleo di valutazione di cui al paragrafo 6.2, comma 1 che provvederà a ricalcolare il punteggio ai fini dell'ammissibilità della domanda. In tal caso, sarà necessario produrre tutta la documentazione necessaria ad evidenziare gli scostamenti al progetto (es. schema di relazione tecnica del progetto energetico, computo metrico estimativo, elaborati grafici, ecc...).

Non sono ammissibili variazioni di cui alle lettere a) e b) in contrasto con le regole del presente Bando, in particolare:

- inoltrate successivamente alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale del progetto;
- che determinano una spesa ammissibile inferiore a 50.000,00 euro (IVA esclusa);
- che determinano un costo ammissibile a seguito della variazione richiesta inferiore al 50% della spesa inizialmente ammessa in fase di concessione;
- che comportano un punteggio in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 6.2 inferiore alla soglia minima (50 punti);
- che comportano la modifica dell'edificio/unità locale/sito produttivo o degli edifici oggetto di domanda;
- che riguardano interventi di riqualificazione energetica dell'edificio non individuati nella diagnosi energetica;
- che prevedano l'introduzione e/o la sostituzione di una tipologia di intervento di cui al paragrafo 4.1 (lettere a), b) e c)) individuata in domanda e ammesse a contributo;
- non adeguatamente motivate e argomentate, non corredate da idonea documentazione giustificativa che evidenzia gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso a contributo, e/o le variazioni al piano dei costi del progetto, e/o le variazioni delle prestazioni energetiche e/o sismiche dell'edificio in seguito della realizzazione del progetto; - varianti strutturali al progetto originario che non rispettano le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018)".

Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione alla variazione abbia ad oggetto la modifica del piano dei costi, l'accoglimento della stessa comporta che il beneficiario sarà tenuto a rendicontare le nuove spese approvate.

Istruttoria 30 giorni

Il rigetto delle richieste di variazione comporta che il beneficiario del contributo potrà scegliere di realizzare il progetto nelle modalità originariamente approvate oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso in cui, nonostante il rigetto della richiesta di variazione, il beneficiario dovesse realizzare e concludere il progetto secondo le modalità non autorizzate o cedere la titolarità dell'attività agevolata, la Regione procederà alla revoca del contributo concesso.

Rendicontazione delle spese

Domanda sotto forma di dichiarazione

Domanda tramite Sfinge 2020

Manuale «Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione»

Entro il 28 febbraio 2025, salvo proroghe (mancata presentazione implica REVOCA)

Documentazione contabile

Documentazione amministrativa

Documentazione tecnica (**A titolo esemplificativo e non esaustivo** dovranno essere prodotti in sede di rendicontazione: - una relazione tecnica asseverata del progetto come realizzato che riporti gli effettivi livelli prestazionali raggiunti; - contabilità dei lavori realizzati; - elaborati grafici as built e documentazione fotografica; - attestato di prestazione energetica (APE) post-intervento (se presente intervento di riqualificazione); - dichiarazione di conformità, collaudo ed entrata in esercizio degli impianti; - certificati di regolare esecuzione e/o collaudo degli interventi realizzati; - per la parte sismica: il progetto esecutivo riguardante le strutture completo delle eventuali varianti, della relazione a strutture ultimate e del certificato di collaudo)

Rendicontazione delle spese

A seguito dell'istruttoria della documentazione di spesa si provvederà:

- a determinare, in base alle regole definite nel presente bando e nel manuale di rendicontazione, la spesa rendicontata ammissibile a finanziamento;
- a quantificare e liquidare l'importo del contributo liquidabile, tenuto conto delle percentuali e della sussistenza dei requisiti di premialità indicati nel presente bando;
- a revocare totalmente il contributo qualora:
 - a) il totale della spesa riconosciuta ammissibile scenda al di sotto della soglia del 50% del costo del progetto approvato in fase di concessione o al di sotto della soglia minima di investimento di € 50.000,00 prevista nel presente bando;
 - b) dalla documentazione di spesa si desuma che il progetto realizzato non è in toto conforme a quello originariamente approvato o a quello successivamente variato a seguito del rilascio della relativa autorizzazione

Obblighi a carico dei beneficiari

Obblighi di carattere generale (rispetto prescrizioni, prestare collaborazione, compilare i campi richiesti dall'applicativo, collaborare al grado di soddisfazione, conservare la documentazione)

Stabilità delle operazioni 3 anni o 5 anni (non deve cessare l'attività di impresa svolta all'interno dell'unità locale oggetto dell'intervento; non deve trasferire l'attività produttiva al di fuori della Regione Emilia-Romagna; non deve cedere o alienare a terzi i beni finanziati con il presente bando, salvo quanto previsto nel caso di variazione dei soggetti beneficiari; non deve apportare delle modifiche sostanziali al progetto che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari)

Obblighi di comunicazione e visibilità (prossimo intervento)

Obblighi connessi al rispetto del principio DNSH

Obblighi connessi al monitoraggio delle operazioni

Obblighi connessi al rispetto del principio DNSH

Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020. In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:

- **alla mitigazione dei cambiamenti climatici**, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- **all'adattamento ai cambiamenti climatici**, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- **all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine**, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- **all'economia circolare**, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- **alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento**, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- **alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi**, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Si ritengono assolti ex-ante i requisiti DNSH le seguenti spese, in funzione della loro natura, in quanto non si considera possano fare un danno significativo:

- a) **spese per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti;**
- b) **spese generali.**

Inoltre, si ritengono assolti ex-ante i requisiti DNSH per:

c) **spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo**, relativamente all'efficientamento energetico comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di sicurezza **SE il Proponente si impegna in fase di domanda** a garantire che si verifichi almeno una delle seguenti casistiche:

- possesso del Proponente o dell'affidatario dei lavori di Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, Emas);
- iscrizione al Consorzio REC dell'affidatario dei lavori o avvio al riciclo di almeno il 70% in peso dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti durante l'intervento per rifiuti derivanti dalla cantierizzazione;
- certificazione dell'intervento secondo protocolli di sostenibilità ambientale (es. Itaca, CasaClima) da parte dell'affidatario dei lavori;
- autodichiarazione dell'affidatario dei lavori di conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) per l'edilizia, di cui al DECRETO 23 giugno 2022.

d) **spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo**, relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di sicurezza **SE il Proponente si impegna in fase di domanda** a garantire che si verifichi almeno una delle seguenti casistiche:

- possesso di Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, Emas) da parte del Proponente o dell'impresa affidataria dei lavori;
- per le ristrutturazioni rilevanti copertura dei consumi energetici per almeno il 65% con impianti a fonti rinnovabili e contestualmente possesso dell'iscrizione al registro dei produttori AEE, se applicabile;
- per gli interventi diversi dal punto precedente riduzione del consumo da fonti fossili di almeno il 30% e contestuale possesso dell'iscrizione al registro dei produttori AEE se applicabile;
- certificazione delle opere edili da parte dell'impresa che lo ha realizzato secondo protocolli di sostenibilità ambientale (es. Itaca, CasaClima).

e) **spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione delle opere ammesse a contributo**, relativamente agli interventi di miglioramento/adequamento sismico, comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di sicurezza **SE il Proponente si impegna in fase di domanda** a garantire che si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- possesso da parte del Proponente di Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001,Emas);
- iscrizione al Consorzio REC da parte dell'azienda che si aggiudica o realizza l'intervento o evidenza dell'avvio al riciclo di almeno il 70% in peso dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti durante l'intervento.

Nel caso in cui le spese previste NON possano essere ricondotte ad una delle precedenti casistiche di esclusione ex-ante, sarà necessario dichiarare mediante adeguata descrizione se e in che misura queste spese:

- 1) interferiscano con uno dei tre obiettivi ambientali di riferimento per il bando,**
- 2) NON interferiscano con uno dei tre obiettivi ambientali di riferimento per il bando.**

Nel caso 1) si chiede di stimare, ove possibile, i seguenti parametri:

per il criterio "mitigazione dei cambiamenti climatici"

- la variazione attesa dei consumi (elettrici e termici) annui per effetto del progetto;

per il criterio "adattamento ai cambiamenti climatici":

- la variazione di consumo di suolo per effetto del progetto;

per il criterio "economia circolare compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti":

- la variazione attesa della produzione annua di rifiuti per effetto del progetto, specificandone tipologia, quantitativi e destinazione finale (riciclaggio/smaltimento) solo qualora si stimi un tasso di riciclaggio inferiore a 50%.

Le predette stime potranno essere effettuate in base alle caratteristiche prestazionali standard delle operazioni materiali oggetto di spesa.

È responsabilità del Proponente compilare adeguatamente, al momento della presentazione della domanda in Sfinge 2020, l'apposita sezione riferita agli "OBBLIGHI CONNESSI ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PRINCIPIO "Do not significant harm" (DNSH)".

Rendicontazione delle spese finanziate

Ai fini della valutazione DNSH sarà necessario indicare in fase di rendicontazione finale, per le spese materiali, le seguenti informazioni circa l'effetto ambientale dell'operazione finanziata:

per la mitigazione dei cambiamenti climatici si richiede siano dichiarati:

- i consumi annui stimati di energia elettrica e termica da fonti fossili ottenuti per effetto del progetto finanziato;
- i risparmi annui stimati dei consumi di energia elettrica e termica da fonte fossile ottenuti per effetto del progetto finanziato;

per l'adattamento ai cambiamenti climatici si richiede sia dichiarato il seguente aspetto:

- la variazione di consumo di suolo per effetto del progetto, distinguendo tra suolo permeabile (es. aree a verde) e quello impermeabile;

per l'economia circolare/rifiuti si richiede siano dichiarati i seguenti aspetti:

- produzione totale annua di rifiuti avviati a riciclo per effetto del progetto finanziato;
- produzione totale annua di rifiuti non avviati a riciclo per effetto del progetto finanziato.

Infine, per le tipologie di spesa ammissibili con esclusione ex-ante dovrà essere allegata la relativa documentazione descrittiva come dichiarata nella precedente fase di presentazione della domanda (certificazioni ambientali, applicazione dei CAM ecc).

Obblighi connessi al monitoraggio delle operazioni

In base a quanto definito nel “Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Performance, monitoraggio e valutazione del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione e del Fondo per una transizione giusta nel periodo 2021-2027”, in relazione all’attuazione del presente bando dovranno essere rilevate le informazioni necessarie alla valorizzazione dei seguenti indicatori:

A) **Indicatori di output** (relativi all’attuazione del bando in generale):

- RCO01 “Imprese sostenute”;
- RCO02 “Imprese sostenute mediante sovvenzioni”;
- P06 “Numero di interventi di mitigazione del rischio sismico”;
- RCO22 “Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili (MW)”;

B) **Indicatori di risultato** (relativi a ciascun progetto):

- RCR26 “Consumo annuo di energia primaria “abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro” (MWh/a)
- RCR29 “Emissioni stimate di gas a effetto serra” (T di CO₂eq/a)
- RCR31 “Totale energia rinnovabile prodotta (elettrica, termica)” (MWh/a)
- R04 “Investimenti complessivi attivati per la prevenzione del rischio” (Euro)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE